Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 8 aprile 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 novembre 1938-XVII, n. 2267.
Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto e della tabella organica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Lucca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, col quale è stato regificato l'Istituto tecnico commerciale e per geometri pareggiato di Lucca;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII l'Istituto tecnico commerciale e per geometri pareggiato di Lucca, convertito in Regio istituto tecnico commerciale e per geometri è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto e l'unita tabella organica per il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Luc-

ca, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'talia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, *foglio* 117. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Lucca.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Lucca ha lo scopo:

1° di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale, che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

2° di preparare al conseguimento del diploma di geometra che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Lucca è costituito:

1° dei corsi inferiori completi a indirizzo generico e delle classi collaterali stabili indicate nell'annessa tabella organica.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 52.000 e dell'importo della quota caroviveri a carico dello Stato per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo della provincia di Lucca di lire 242.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, la illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Lucca;

c) di un rappresentante del comune di Lucca;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto, e ad esso è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del Regio decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato, con effetto dal 16 settembre 1936-XIV, dal Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero della educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero che si estende anche alla tassa di diploma, è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità, in un'unica sessione o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 16.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 14 e 15, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 17.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, lo custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2°, dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 18.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille).

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
DI LUCCA

Numero dei corsi dell'Istituto:
Un corso inferiore completo.
Una 1ª, 2ª e 3ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sezione « Commerciale ».
Un corso superiore della sezione « per geometri ».

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 10 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).
N. 11 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. Presidenza senza insegnamento.	1	Grado 6°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	7	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima, seconda e terza classe collaterale.
4. Disegno (e disegno architettonico e ornamentale nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Le classi del corso, la prima, seconda e terza classe collaterale e la prima e la seconda classe della sezione per geometri.
5. Lingua straniera (e prima lingua straniera nella sezione commerciale del corso superiore).	1	—	—	Le classi del corso, la seconda e terza classe collaterale e la prima e la seconda classe del corso commerciale.
6. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
Corso superiore.				
a) *sezione commerciale a indirizzo amministrativo:*				
9. Lettere italiane e storia.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
10. Matematica e fisica (nelle due sezioni del corso superiore commerciale e per geometri).	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Prima, seconda e terza classe della sezione commerciale; prima e seconda classe della sezione geometri.
11. Scienze naturali e geografia generale ed economica (e scienze naturali e geografia nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la prima e seconda classe della sezione per geometri, la terza e quarta classe del corso inferiore e la terza classe collaterale.
12. Chimica e merceologia.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale dogane e trasporti, esercitazioni di ragioneria e di tecnica commerciale.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
14. Istituzioni di diritto (ed elementi di diritto civile nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Seconda, terza e quarta classe del corso e terza e quarta classe della sezione per geometri.
15. Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	—	—	1	—
16. Prima lingua straniera.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. Seconda lingua straniera.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
18. Calligrafia	—	—	1	—
19. Religione	—	—	1	—
20. Stenografia (facoltativa).	—	—	1	—
21. Dattilografia (facoltativa).	—	—	1	—
b) *sezione per geometri*:				
22. Lettere italiane e storia.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. Matematica e fisica . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. Chimica (e chimica e merceologia nella sezione commerciale).	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Prima, seconda e terza classe della sezione per geometri; prima e seconda classe della sezione commerciale.
25. Scienze naturali e geografia.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. Elementi di agronomia, di economia, tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Terza e quarta classe del corso.
27. Costruzioni e disegno di costruzioni.	1	Id.	—	Seconda, terza e quarta classe del corso.
28. Topografia e disegno topografico.	1	Id.	—	Seconda, terza e quarta classe del corso.
29. Disegno architettonico e ornamentale.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. Elementi di diritto civile.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. Religione.	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1939-XVII, n. 540.
Approvazione del piano regolatore di Addis Abeba.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, relativo all'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e l'urbanistica, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1095;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1926-IV, n. 269, che approva l'ordinamento fondiario per l'Eritrea, esteso al Governo dello Scioa con l'art. 63 del citato R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, modificato dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1857, sull'istituzione del Governo dello Scioa;

Udito il parere della Consulta per l'edilizia e l'urbanistica del Ministero dell'Africa Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore generale di massima e di ampliamento della città di Addis Abeba, adottato con deliberazione del Governatore di Addis Abeba del 9 ottobre 1938-XVI, n. 1159.

Un esemplare di detto piano, costituito da quattro tavole in iscala 1:5000 e 1:10.000, munito del visto del Ministro per l'Africa Italiana, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Sono approvate le unite prescrizioni tecniche per l'attuazione del detto piano regolatore, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 2.

L'Amministrazione municipale di Addis Abeba provvederà a fare compilare i piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata delle opere e compilerà l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazione o a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona ed opere verranno approvati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze e dovranno essere resi pubblici per gli effetti dell'art. 107 dell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con il Regio decreto 7 febbraio 1926-IV, n. 269; con lo stesso decreto sarà approvato il piano finanziario per l'attuazione del piano regolatore.

Art. 3.

Per l'occupazione delle aree necessarie all'esecuzione del piano regolatore si provvederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni del citato ordinamento fondiario e relativo regolamento e dei decreti del Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana, 30 dicembre 1936-XV, n. 179, sulle espropriazioni per pubblica utilità e le concessioni di aree edilizie, e 28 febbraio 1938-XVI, n. 189, recante modificazioni al precedente.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle Autorità pubbliche, saranno presi preventivi accordi tecnici e finanziari con le predette Autorità competenti.

Art. 4.

Nelle espropriazioni che si renderanno necessarie per l'attuazione del piano regolatore, potranno venire compresi, ai termini dell'art. 43 delle norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie, approvate con R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future e che si manifesti indispensabile per l'esecuzione dell'opera.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione in conseguenza dell'attuazione del piano regolatore.

Art. 5.

Tutte le costruzioni eseguite sia da privati che dall'Amministrazione municipale di Addis Abeba o dai suoi concessionari per l'attuazione dei piani particolareggiati, compiute nel termine assegnato per l'esecuzione dei piani stessi, saranno esenti dalla normale imposta fabbricati per venticinque anni.

Art. 6.

L'Amministrazione municipale di Addis Abeba è autorizzata ad imporre ai proprietari di beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria secondo le norme che verranno stabilite in materie di tributi municipali.

Art. 7.

I proprietari delle nuove costruzioni che debbano essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito i portici stessi che si considereranno per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, e ciò senza pregiudizio dei contributi di miglioria indicati nell'articolo precedente.

Art. 8.

È vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio fuori del piano regolatore, senza il permesso dell'autorità municipale che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto con i criteri di massima adottati dal piano regolatore per l'ulteriore sviluppo della città e solo quando l'interessato assuma, con idonea garanzia, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto di pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dall'Amministrazione municipale e da eseguirsi sotto la vigilanza della medesima.

Art. 9.

La tassa di registro e di trascrizioni ipotecarie sui soli trapassi di proprietà all'Amministrazione municipale di Addis Abeba o ai suoi concessionari per l'esproprio e per l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore approvato con il presente decreto, è di L. 20 per ogni atto e trascrizione.

Il privilegio fiscale previsto nel comma precedente, è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso posti in essere entro il termine di dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 10.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, e previa osservanza di quanto disposto dal R. decreto-legge 12 novembre

1936-XV, n. 2466, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione l'Amministrazione municipale riconoscerà opportune.

Art. 11.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di venticinque anni dalla data del relativo decreto di approvazione.

Nelle deliberazioni podestarili di adozione dei piani particolareggiati dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla data del decreto di approvazione.

Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentita ai proprietari degli stabili nei medesimi compresi, la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

L'Amministrazione municipale potrà anche consentire, a suo esclusivo giudizio, opere che eccedano la conservazione e la manutenzione, purchè preventivamente denunziate ed autorizzate per iscritto.

In tal caso, delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo della indennità di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 32. — MANCINI.

Prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore di Addis Abeba

I.

I proprietari degli immobili compresi entro i confini del piano regolatore edilizio della città di Addis Abeba, per poter fare nuove costruzioni e per modificare ed ampliare quelle esistenti, devono osservare le disposizioni relative alla destinazione delle rispettive zone, secondo la classificazione risultante dal piano regolatore.

II.

In sede di redazione dei piani particolareggiati vengono fissati per ciascuno di essi vincoli dettagliati, planimetrici ed altimetrici, d'ordine qualitativo e metrico, i quali costituiscono lo sviluppo particolare delle norme generali in appresso definite.

III.

Per le costruzioni del centro politico-amministrativo non si pongono speciali vincoli di limitazione al numero dei piani nè alle misure dell'area coperta e dei distacchi fra le singole costruzioni, dato il carattere architettonico tutto particolare ed in sè stesso unitario del centro.

IV.

Nella zona destinata alle costruzioni intensive a filo stradale si devono osservare le seguenti norme:

a) *altezza dei fabbricati*: sono consentiti di massima tre piani oltre il piano terreno per gli edifici prospicienti vie di sezione maggiore di trenta metri. Negli altri casi il numero dei piani è ridotto a due. Le altezze correlative sono fissate nei piani particolareggiati.

Nell'incrocio di due strade di sezione diversa (una maggiore di trenta metri e l'altra minore) l'altezza del fabbricato quale essa è lungo la via di sezione maggiore viene mantenuta lungo la via di sezione minore per tutta la lunghezza del fabbricato corrispondente al lotto d'angolo.

Sulle strade con portici questi devono insistere su uno stesso piano orizzontale ed avere un'altezza costante per tutta la lunghezza del lotto circondato da strade.

Nei fabbricati è ammessa una parziale sopraelevazione in ritiro.

Negli incroci di vie l'altezza delle gronde delle costruzioni ai quattro angoli deve, di norma, essere identica;

b) *densità di fabbricazione*: l'aerea coperta dalla costruzione non deve superare i due quinti dell'area totale del lotto;

c) *cortili*: i cortili devono essere aperti almeno verso due lati per tutta l'altezza dei fabbricati. La distanza fra due corpi di fabbrica opposti non dev'essere minore di dodici metri e mezzo. Le dimensioni dei cortili, in rapporto alle altezze dei fabbricati prospicienti, sono fissate nei singoli piani particolareggiati.

Nell'interno dei cortili, di massima, non sono ammesse costruzioni, salvo deroghe per le autorimesse e magazzini, sempre che la loro altezza non sia superiore a tre metri;

d) *distacchi dai confini*: di massima le costruzioni sul filo della strada sono contigue, così da costituire corpi di fabbrica continui, salve contrarie indicazioni stabilite nei piani particolareggiati. Il locale Comitato per l'edilizia e l'urbanistica sorveglia affinchè l'unità architettonica dell'intero lotto non venga meno;

e) *frontespizi*: di norma sono vietati i frontespizi corrispondenti ad una variazione di altezza dei fabbricati lungo il fronte stradale. I punti ove tali variazioni possono aver luogo sono indicati nei piani particolareggiati.

V.

Nella zona destinata alle costruzioni a carattere intensivo non a filo stradale vigono di massima le norme del precedente punto IV, salve le seguenti variazioni:

a) *altezza dei fabbricati*: sono ammessi due piani oltre il piano terreno, anche se l'edificio si affaccia su strade di sezione maggiore di trenta metri;

b) *densità di fabbricazione*: l'area coperta dalla costruzione deve superare un terzo dell'area totale del lotto;

c) *cortili*: come il precedente punto IV;

d) *distacchi dai confini*: la distanza degli edifici dal filo stradale dev'essere costante per tutta la lunghezza del lotto compreso tra quattro strade. La distanza della costruzione dai confini interni dev'essere di sei metri ed un quarto (m. 12,50 :2).

VI.

Nelle zone riservate a case isolate con giardino, le costruzioni devono avere, per sè stesse ed in confronto con l'estensione degli appezzamenti, le seguenti caratteristiche:

a) *area coperta dalle costruzioni*: con minimi variabili da cento a duecento metri quadrati, a seconda di quanto è precisato nei singoli piani particolareggiati;

b) *rapporto tra area coperta ed area totale dell'appezzamento*: con massimi variabili da un decimo ad un quinto, a seconda di quanto è precisato negli stessi piani particolareggiati;

c) *altezza dei fabbricati*: le costruzioni possono avere un solo piano in elevazione oltre un piano terreno ed uno seminterrato non abitabile; esse possono essere inoltre fornite di una parziale sopraelevazione e di sottotetti non abitabili e tutto secondo altezze massime stabilite nei singoli piani particolareggiati;

d) *distacchi delle costruzioni dal filo stradale*: con minimi variabili da cinque ad otto metri; distacchi delle costruzioni dai confini interni con minimi variabili da quattro ad otto metri; il tutto secondo quanto è indicato nei singoli piani particolareggiati;

e) *locali accessori e servizi*: esclusa la destinazione del piano terreno a negozi, è consentita nell'appezzamento la costruzione di locali accessori e di servizi costituiti dal solo piano terreno, ad uso abitazione della servitù indigena, di autorimesse, scuderie e simili: locali tutti aventi dimensioni in adeguato rapporto di grandezza con le dimensioni del fabbricato principale e con quelle dell'area riservata a giardino. I detti locali possono essere costruiti a filo stradale.

La zona di terreno libero tra la costruzione principale e la strada deve essere convenientemente sistemata a giardino.

VII.

Nelle zone destinate a casette a schiera, casette multiple od isolate, le costruzioni devono avere le seguenti caratteristiche:

a) un piano oltre il piano rialzato o terreno; gli eventuali piani seminterrati e sottotetti non sono abitabili;

b) distacco minimo per le case a schiera, due metri dal filo della strada anteriore, mentre la schiera può giungere ai due fianchi fino al filo dell'appezzamento o delle strade laterali; distacchi minimi per le casette multiple od isolate, quattro metri dal filo stradale e dai confini.

Per raggruppamenti di case in serie la licenza di costruzione relativa ad ogni edificio è subordinata all'approvazione di un progetto per l'intero raggruppamento da parte delle autorità competenti, le quali possono provvedere di ufficio al progetto di tale raggruppamento nel caso che tra i diversi proprietari non sia possibile raggiungere un accordo.

VIII.

Nelle zone industriali può essere consentita la costruzione di case di abitazione solo quando ne sia fatta richiesta dai proprietari degli stabilimenti già costruiti o in corso di costruzione, con la dimostrazione delle necessità della costruzione per un maggior rendimento dell'industria esercitata.

IX.

Nelle zone verdi o sportive non possono sorgere che le costruzioni strettamente necessarie ed inerenti agli scopi sportivi e di pubblico ritrovo delle zone stesse.

X.

Nella zona corrispondente all'aggregato urbano attualmente esistente nella regione alta della città, sono, di norma, vietate nuove costruzioni. Deroghe speciali possono eventualmente essere dettate dalle autorità competenti, che fissano di conseguenza, di volta in volta, le caratteristiche che la costruzione deve avere.

Possono essere consentiti restauri o adattamenti a costruzioni già esistenti, sempre che le autorità competenti lo ritengano opportuno.

XI.

Nel territorio municipale di Addis Abeba fuori del limite del piano regolatore e delle zone di rispetto sono di massima vietate le costruzioni ad uso di civile abitazione.

È in facoltà delle Autorità competenti concedere l'autorizzazione per costruzioni di carattere rurale o aventi particolari caratteristiche rispondenti a quelle eventuali necessità che potessero presentarsi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1939-XVII, n. 541.

Trattenimento alle armi di ufficiali di complemento, di sottufficiali e graduati di truppa della Regia aeronautica che al termine dei rispettivi obblighi di servizio non abbiano conseguito il brevetto di pilota militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto l'art. 103 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento, i sottufficiali ed i graduati di truppa della Regia aeronautica, comunque in servizio aeronavigante, che al termine dei rispettivi obblighi di servizio non abbiano conseguito il brevetto di pilota militare, oppure, avendolo conseguito, non abbiano ottenuto l'abilitazione al pilotaggio su apparecchio di linea o compiuto almeno un periodo di un mese di addestramento presso un reparto di impiego, saranno trattenuti alle armi d'autorità per il tempo necessario a compiere le predette istruzioni.

Art. 2.

E' richiamato alle armi per istruzione il personale di cui al precedente articolo, a qualsiasi classe appartenga, collocato in congedo illimitato senza aver completato le istruzioni anzidette e per il tempo necessario a compierle.

La data e le modalità del richiamo alle armi saranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente, in rapporto alle esigenze dei servizi aeronautici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-Anno XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1939-XVII, n. 542.

Autorizzazione al comune di Roreto, in provincia di Torino, a modificare la sua denominazione e quella della frazione Roreto in « Roreto Chisone ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda in data 6 luglio 1938-XVI, con la quale il podestà di Roreto chiede, in esecuzione di propria deliberazione in pari data, l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune e della frazione Roreto in « Roreto Chisone »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Torino in adunanza del 23 dicembre 1938-XVII;

Veduto l'articolo 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Roreto, in provincia di Torino, è autorizzato a modificare la sua denominazione e quella della frazione Roreto in « Roreto Chisone ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 marzo 1939-XVII, n. 543.

Sostituzione dello statuto organico dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano e nomina del vice presidente dell'Istituto stesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, numero 1165;

Visto il decreto Ministeriale n. 3220, del 29 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1937, registro 10, foglio 386, con il quale l'Istituto per le case popolari di Bolzano venne riconosciuto come Ente provinciale e ne fu approvato lo statuto organico;

Vista la delibera del 27 giugno 1938-XVI con la quale l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano stabilisce di modificare il proprio statuto al fine di introdurvi la carica di vice presidente;

Ritenuta la necessità di modificare lo statuto nel modo richiesto dall'Ente stesso;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto organico dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano approvato con decreto Ministeriale 29 aprile 1937, n. 3220, è sostituito dall'altro composto di 27 articoli annesso al presente decreto, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

A termini dell'art. 4 dello statuto stesso è nominato il signor cav. uff. dott. Stefano Addobbati vice presidente dell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 38. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1939-XVII.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2582;

Visti i decreti Ministeriali 17 marzo 1938-XVI e 8 agosto 1938-XVI;

Determina:

Articolo unico.

Sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di 200 milioni, corrispondente a quelli autorizzati coi due decreti Ministeriali di cui alle premesse, ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti rinnovazioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 5 % annuo anticipato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(1684)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

Con decreto n. 5925 in data 15 marzo 1939 l'ostetrica Orpianesi Estrea di Enrico è stata dichiarata vincitrice della condotta della frazione « La Quercia » (Narni).

Terni, addì 21 marzo 1939-XVII

Il prefetto: VARANO

(1650)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.